

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N. 641/AV2 DEL 13/04/2022**

Oggetto: Attività logistica / magazzino dei materiali di consumo destinati a fronteggiare la pandemia legata alla diffusione del COVID 19 e, in particolare, dei dispositivi di protezione individuali (medici e non). Ulteriori provvedimenti.

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2**

.....

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, di adottare il presente atto;

RICHIAMATE, rispettivamente, la deliberazione della Giunta Regionale Marche n. 7 del 14.01.2020, la determina n. 41/ASURDG del 27.01.2020 e la determina n. 195/AV2 del 31.01.2020;

VISTA l'attestazione del Dirigente Responsabile della U.O. Supporto Area Dipartimentale Controllo di Gestione e del Dirigente Responsabile della U.O. Supporto Area Dipartimentale Contabilità Bilancio e Finanza, in relazione alla compatibilità economica del presente provvedimento;

- D E T E R M I N A -

- 1) le premesse al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di stipulare con la società ONORANZE FUNEBRI SANTARELLI S.r.l., per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si intende integralmente trascritto ed approvato, contratto di locazione, ai sensi della Legge n. 392/1978, per la per durata di 6 (sei) mesi, avente ad oggetto la porzione di immobile, sito in JESI (Ancona), via Guerri n. 4 / 6 / 8, censito al N.C.E.U. di detto Comune al foglio 71, mappale 93, sub 2, da adibirsi allo svolgimento di attività logistica / magazzino dei materiali di consumo destinati a fronteggiare la pandemia legata alla diffusione del COVID 19 e, in particolare, dei dispositivi di protezione individuali (medici e non), alle condizioni giuridiche ed economiche del contratto di locazione di cui allo schema in allegato alla presente determina;
- 3) di stabilire che i relativi oneri di spesa, quantificati per l'importo di € 6.000,00 esclusa I.V.A., siano registrati al conto economico n. 0511010103 "fitti passivi non sanitari" del bilancio ASUR 2022 – sezionale di questa Area Vasta n. 2;
- 4) di dichiarare che il presente provvedimento non è soggetto a controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico, a norma dell'articolo 28

della Legge Regionale n. 26/1996, come sostituito dall'articolo 1 della Legge Regionale n. 36/2013;

- 5) di trasmettere il presente provvedimento, per gli adempimenti di competenza, al Collegio Sindacale, a norma dell'articolo 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- 6) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel sistema attiweb salute, che la presente determina rientra nel caso "altre tipologie".

IL DIRETTORE DELL'AREA VASTA N. 2
Dr. GIOVANNI GUIDI

Per il parere infrascritto:

AREA CONTROLLO DI GESTIONE / AREA CONTABILITA', BILANCIO E FINANZA

Sulla base di quanto dichiarato dal Responsabile Unico del Procedimento, si attesta che gli oneri di spesa derivanti dal presente provvedimento, quantificati per l'importo di € 6.000,00 + I.V.A. - quindi € 7.320,00 I.V.A. compresa al 22% - sono registrati al conto economico n. 0511010103 "fitti passivi non sanitari" del bilancio ASUR 2022 - sezionale di questa Area Vasta n. 2.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
U.O. SUPPORTO AREA DIPARTIMENTALE
CONTROLLO DI GESTIONE
Dr.ssa Letizia PARIS

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
U.O. SUPPORTO AREA DIPARTIMENTALE
CONTABILITA' BILANCIO E FINANZA
Dr.ssa Antonella CASACCIA

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O. SUPPORTO AREA DIPARTIMENTALE ACQUISTI E LOGISTICA

Oggetto: Attività logistica / magazzino dei materiali di consumo destinati a fronteggiare la pandemia legata alla diffusione del COVID 19 e, in particolare, dei dispositivi di protezione individuali (medici e non). Ulteriori provvedimenti.

NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE DI RIFERIMENTO:

- Regio decreto 18.11.1923 n. 2440;
- Regio decreto 23.05.1924 n. 827;
- Legge 27/07/1978 n.392;
- Legge regionale n. 47/96;
- Legge regionale n.13 del 20/06/2003;
- Determina ASURDG n. 1096 del 11.11.2009;
- D.G.R.M. n. 1257 del 5/8/2020 "Aggiornamento del Piano Pandemico Regionale di cui alla DGR 1371 del 26/11/2007 "Piano pandemico regionale - Linee guida";
- Ordinanze del Ministro della salute del 12 agosto 2020 e del 16 agosto 2020;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2020;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 settembre 2020;
- Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 ottobre 2020;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 ottobre 2020;
- Determina n. 2011/AV2 in data 18.11.2020, recante ad oggetto "Attività logistica / magazzino dei materiali di consumo destinati a fronteggiare la pandemia legata alla diffusione del COVID 19 e, in particolare, dei dispositivi di protezione individuali (medici e non). Provvedimenti";
- Determina n. 1022/AV2 in data 25.05.2021, recante ad oggetto "Attività logistica / magazzino dei materiali di consumo destinati a fronteggiare la pandemia legata alla diffusione del COVID 19 e, in particolare, dei dispositivi di protezione individuali (medici e non). Ulteriori provvedimenti".

PREMESSE

RICHIAMATA integralmente, ai sensi e per gli effetti del presente provvedimento, la determina n. 2011/DAV2 in data 18.11.2020, con la quale, stanti le circostanze di fatto e di diritto ivi dettagliatamente rappresentate, si stabiliva di stipulare con la società 3M di MOLINARI ITALO & C. s.n.c., in via d'urgenza e a carattere transitorio, per la durata di 6 (sei) mesi dalla data di sottoscrizione, contratto di locazione, ai sensi della Legge n. 392/1978, avente ad oggetto una porzione dell'immobile sita in JESI (Ancona), via Guerri n. 4 / 6 / 8, censito al N.C.E.U. di detto Comune al foglio 71, mappale 93, sub 2, da adibire allo svolgimento di attività logistica / magazzino dei materiali di consumo destinati a fronteggiare la pandemia legata alla diffusione del COVID 19 e, in particolare, dei dispositivi di protezione individuali (medici e non);

DATO ATTO, rispettivamente, dell'avvenuta stipula del contratto di locazione in questione tra questa Area Vasta n. 2 e la società 3M di MOLINARI ITALO & C. s.n.c. in data 20.11.2020, e della sua intervenuta scadenza naturale;

RICHIAMATA integralmente, altresì, ai sensi e per gli effetti del presente provvedimento, la successiva determina n. 1022/DAV2 in data 25.05.2021, con la quale, stanti le nuove circostanze

di fatto ivi rappresentate, si stabiliva di stipulare con la medesima società 3M di MOLINARI ITALO & C. s.n.c. nuovo contratto di locazione, ai sensi della Legge n. 392/1978, ad ulteriore carattere transitorio, per la per durata di 6 (sei) mesi, avente ad oggetto la medesima porzione dell'immobile sita in JESI (Ancona), via Guerri n. 4 / 6 / 8, censito al N.C.E.U. di detto Comune al foglio 71, mappale 93, sub 2, da adibire alla medesima destinazione d'uso ed alle medesime condizioni giuridiche ed economiche del contratto di locazione di cui alla precedente e citata determina n. 2011/DAV2/2020;

DATO ATTO, rispettivamente, dell'avvenuta stipula del nuovo contratto di locazione in questione tra questa Area Vasta n. 2 e la società 3M di MOLINARI ITALO & C. s.n.c. in data 27.05.2021, e della sua ulteriore intervenuta scadenza naturale;

CONSIDERATO che, ad oggi, gli avvisi esplorativi per la manifestazione di interesse pubblicati dalla competente Unità Operativa Supporto all'Area Dipartimentale Patrimonio, Nuove Opere ed Attività Tecniche presso questa Area Vasta n. 2 allo scopo di individuare un nuovo immobile da condurre in locazione passiva da destinare ad attività logistica di magazzino per la sede operativa di JESI sono andati deserti, così come le ulteriori indagini di mercato finora esperite dalla medesima Unità Operativa, ad eccezione dell'avviso esplorativo pubblicato in data 21.07.2021, per il quale risultava pervenuta un'istanza di partecipazione a seguito della quale è stata avviata apposita procedura negoziata con l'unico operatore economico interessato che, tuttavia, con comunicazione pervenuta al protocollo n. 205509|ASURAV2|AFFGEN|A in data 13.12.2021 ha comunicato la rinuncia all'offerta presentata;

DATO ATTO della permanenza della necessità di poter disporre, da parte della sede operativa di JESI di questa Area Vasta n. 2, di adeguati spazi logistici in cui far confluire le scorte dei suddetti materiali di consumo destinati a fronteggiare l'epidemia ancora in corso, stante l'insufficiente capacità dell'immobile attualmente utilizzato quale magazzino economale della sede operativa stessa, nelle more di ulteriori iniziative da promuoversi da parte della citata competente Unità Operativa Supporto all'Area Dipartimentale Patrimonio, Nuove Opere ed Attività Tecniche;

TENUTO CONTO che in data 28.01.2022 la società 3M di MOLINARI ITALO & C. s.n.c. ha proceduto alla vendita alla società ONORANZE FUNEBRI SANTARELLI S.r.l. della medesima porzione di immobile precedentemente concessa in locazione dalla citata società 3M di MOLINARI ITALO & C. s.n.c. di cui ai precedenti provvedimenti n. 2011/DAV2/2020 e n. 1022/DAV2/2021;

ACQUISITA, alla luce delle suddette ulteriori circostanze di fatto, dalla società ONORANZE FUNEBRI SANTARELLI S.r.l., la disponibilità a stipulare contratto di locazione con questa Area Vasta n. 2, ai sensi della Legge n. 392/1978, ad ulteriore carattere transitorio, per la per durata di 6 (sei) mesi, avente ad oggetto la medesima porzione dell'immobile sita in JESI (Ancona), via Guerri n. 4 / 6 / 8, censito al N.C.E.U. di detto Comune al foglio 71, mappale 93, sub 2, da adibire alla medesima destinazione d'uso ed alle medesime condizioni giuridiche ed economiche dei contratti di locazione di cui ai citati precedenti provvedimenti n. 2011/DAV2/2020 e n. 1022/DAV2/2021;

TUTTO CIO' PREMESSO

ATTESTATA da parte del sottoscritto Responsabile del Procedimento, la conformità del percorso istruttorio e della presente proposta di determina alle normative vigenti in materia;

SI PROPONE al Direttore di questa Area Vasta n. 2 dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, la adozione del seguente schema di determina:

- 1) le premesse al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di stipulare con la società ONORANZE FUNEBRI SANTARELLI S.r.l., per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si intende integralmente trascritto ed approvato, contratto di locazione, ai sensi della Legge n. 392/1978, per la per durata di 6 (sei) mesi, avente ad oggetto la porzione di immobile, sito in JESI (Ancona), via Guerri n. 4 / 6 / 8, censito al N.C.E.U. di detto Comune al foglio 71, mappale 93, sub 2, da adibirsi allo svolgimento di attività logistica / magazzino dei materiali di consumo destinati a fronteggiare la pandemia legata alla diffusione del COVID 19 e, in particolare, dei dispositivi di protezione individuali (medici e non), alle condizioni giuridiche ed economiche del contratto di locazione di cui allo schema in allegato alla presente determina;
- 3) di stabilire che i relativi oneri di spesa, quantificati per l'importo di € 6.000,00 esclusa I.V.A., siano registrati al conto economico n. 0511010103 "fitti passivi non sanitari" del bilancio ASUR 2022 - sezionale di questa Area Vasta n. 2;
- 4) di dichiarare che il presente provvedimento non è soggetto a controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico, a norma dell'articolo 28 della Legge Regionale n. 26/1996, come sostituito dall'articolo 1 della Legge Regionale n. 36/2013;
- 5) di trasmettere il presente provvedimento, per gli adempimenti di competenza, al Collegio Sindacale, a norma dell'articolo 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- 6) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel sistema attiweb salute, che la presente determina rientra nel caso "altre tipologie".

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
dott. Carlo SPACCIA

Il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la legittimità della presente proposta di provvedimento e ne propone l'adozione al Direttore dell'Area vasta n. 2 di questa Azienda sanitaria Unica Regionale delle Marche.

IL DIRETTORE U.O. SUPPORTO AREA DIPARTIMENTALE ACQUISTI E LOGISTICA
dott. Carlo SPACCIA

- ALLEGATI -

Schema di contratto di locazione ad uso non abitativo.

CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO NON ABITATIVO

(ai sensi della Legge 27 luglio 1978, n. 392)

TRA

- **La Società ONORANZE FUNEBRI SANTARELLI S.r.l.**, con sede legale in Jesi (AN) Viale Del Lavoro n. 4/I - C.F. e Partita I.V.A. 02162070425 - in persona del Legale Rappresentante **Adriano Santarelli**, (di seguito denominato anche LOCATORE)

E

- **l'ASUR Area Vasta n. 2 - Sede operativa di JESI**, con sede legale in Ancona (AN), Via Oberdan n. 2 - C.F. e Partita I.V.A. 02175860424, rappresentata ai fini del presente atto dal **Dr. Giovanni Guidi**, domiciliato per la carica presso la sede amministrativa in Fabriano (AN), via Turati n. 52 (di seguito denominato anche CONDUTTORE)

PREMESSE

RICHIAMATA integralmente, ai sensi e per gli effetti del presente provvedimento, la determina n. 2011/AV2 in data 18.11.2020, recante ad oggetto "Attività logistica / magazzino dei materiali di consumo destinati a fronteggiare la pandemia legata alla diffusione del COVID 19 e, in particolare, dei dispositivi di protezione individuali (medici e non). Provvedimenti", con la quale, stanti le circostanze di fatto e di diritto ivi ampiamente e dettagliatamente rappresentate, è stato stabilito di stipulare con la società 3M di MOLINARI ITALO & C. s.n.c., in via d'urgenza e a carattere transitorio, per la durata di 6 (sei) mesi dalla data di sottoscrizione, contratto di locazione, ai sensi della Legge n. 392/1978, avente ad oggetto una porzione dell'immobile sita in JESI (Ancona), via Guerri n. 4 / 6 / 8, censito al N.C.E.U. di detto Comune al foglio 71, mappale 93, sub 2, da adibire allo svolgimento di attività logistica / magazzino dei materiali di consumo destinati a fronteggiare la pandemia legata alla diffusione del COVID 19 e, in particolare, dei dispositivi di protezione individuali (medici e non);

DATO ATTO dell'intervenuta stipula del contratto di locazione in questione tra questa Area Vasta n. 2 e la società 3M di MOLINARI ITALO & C. s.n.c. in data 20.11.2020;

RICHIAMATA integralmente, altresì, ai sensi e per gli effetti del presente provvedimento, la determina n. 1022/AV2 in data 25.05.2021, con la quale, stanti le nuove circostanze di fatto ivi rappresentate, è stato stabilito di stipulare con la società 3M di MOLINARI ITALO & C. s.n.c. nuovo contratto di locazione, ai sensi della Legge n. 392/1978, ad ulteriore carattere transitorio, per la durata di 6 (sei) mesi, avente ad oggetto la medesima porzione dell'immobile sita in JESI (Ancona), via Guerri n. 4 / 6 / 8, censito al N.C.E.U. di detto Comune al foglio 71, mappale 93, sub 2, da adibire allo svolgimento di attività logistica / magazzino dei materiali di consumo destinati a fronteggiare la pandemia legata alla diffusione del COVID 19 e, in particolare, dei dispositivi di protezione individuali (medici e non), alle medesime condizioni giuridiche ed economiche del contratto di locazione di cui alla precedente e citata determina n. 2011/DAV2/2020;

DATO ATTO dell'intervenuta stipula del nuovo contratto di locazione in questione tra questa Area Vasta n. 2 e la società 3M di MOLINARI ITALO & C. s.n.c. in data 27.05.2021;

CONSIDERATO che, ad oggi, gli avvisi esplorativi per la manifestazione di interesse pubblicati da questa Area Vasta n. 2 dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche allo scopo di individuare un immobile da condurre in locazione passiva da destinare ad attività logistica e amministrativa della sede operativa di JESI sono andati deserti, ad eccezione dell'ultimo avviso esplorativo

pubblicato in data 21.07.2021, per il quale risultava pervenuta un'istanza di partecipazione a seguito della quale è stata avviata apposita procedura negoziata con l'unico operatore economico interessato che, tuttavia, con comunicazione protocollo n. 205509 in data 13.12.2021 ha comunicato la rinuncia all'offerta presentata;

TENUTO CONTO che in data 28.01.2022 la società 3M di MOLINARI ITALO & C. s.n.c. ha proceduto alla vendita alla società ONORANZE FUNEBRI SANTARELLI S.r.l. della porzione di immobile concessa in locazione a questa Area Vasta n. 2 per le finalità sopra descritte, ai sensi dei citati provvedimenti n. 2011/DAV2/2020 e n. 1022/DAV2/2021;

DATO ATTO del permanere della necessità di poter disporre, da parte di questa Area Vasta n. 2, di adeguati spazi logistici in cui far confluire le scorte dei suddetti materiali di consumo destinati a fronteggiare l'epidemia ancora in corso - stante l'insufficiente capacità dell'immobile attualmente utilizzato dalla Sede operativa di JESI quale magazzino centrale della Sede medesima;

ACQUISITA, alla luce delle suddette ulteriori circostanze di fatto, la disponibilità della società ONORANZE FUNEBRI SANTARELLI S.r.l. a stipulare contratto di locazione con questa Area Vasta n. 2, ai sensi della Legge n. 392/1978, ad ulteriore carattere transitorio, avente ad oggetto la medesima porzione dell'immobile sita in JESI (Ancona), via Guerri n. 4 / 6 / 8, da utilizzarsi per lo svolgimento di attività logistica / magazzino dei materiali di consumo destinati a fronteggiare la pandemia legata alla diffusione del COVID 19 e, in particolare, dei dispositivi di protezione individuali (medici e non), alle condizioni giuridiche ed economiche di cui al presente contratto;

**TUTTO CIO' PREMESSO E RAPPRESENTATO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

1) Il LOCATORE concede in locazione transitoria al CONDUTTORE, che accetta, porzione dell'immobile di sua proprietà, sita in JESI (Ancona), via Guerri n. 4 / 6 / 8, censito al N.C.E.U. di detto Comune al foglio 71, mappale 93, sub 2, categoria D8, Rendita Catastale Euro 5.944,00, porzione distinta con la colorazione rossa nella planimetria allegata sub "A" al presente contratto, che, debitamente sottoscritta dalle parti, ne costituisce parte integrante, da adibire allo svolgimento di attività logistica / magazzino dei materiali di consumo destinati a fronteggiare la pandemia legata alla diffusione del COVID 19 e, in particolare, dei dispositivi di protezione individuali (medici e non).

2) Il CONDUTTORE si obbliga ad utilizzare la porzione di immobile oggetto della presente locazione esclusivamente per svolgervi le attività indicate all'articolo 1 della presente scrittura privata.

E' esclusa ogni diversa utilizzazione.

Il CONDUTTORE non potrà sublocare, cedere in uso o comunque affittare a terzi l'immobile locato o parte di questo, né cedere a qualsiasi titolo il presente contratto.

La violazione di detti divieti comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto.

3) Il CONDUTTORE, a seguito della visita dell'immobile e della visione della relativa documentazione amministrativa, dichiara che la cosa locatagli si trova in buono stato manutentivo, adatta all'uso a cui è destinata, esente da vizi e/o difetti che possano influire sulla salute di chi vi svolge attività, impegnandosi a mantenerla tale ed a restituirla nelle medesime condizioni.

Il CONDUTTORE ne prende consegna per ogni effetto con il ritiro delle chiavi, rilasciando ricevuta con la sottoscrizione del presente contratto.

Il LOCATORE garantisce che i locali e i relativi impianti sono stati realizzati in conformità a tutte disposizioni di legge.

4) La presente locazione viene stipulata, a ulteriore carattere transitorio, per la durata di 6 (SEI) mesi, a decorrere dalla data concordata del _____.

E' escluso il tacito rinnovo.

5) Il canone di locazione è pattuito tra le parti nella somma complessiva di **Euro 6.000,00** (seimila / 00) oltre I.V.A. di legge e verrà corrisposto mediante rate mensili anticipate di **Euro 1.000,00** (mille / 00) oltre I.V.A. di legge da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario da eseguirsi presso la Banca UBI Banca Spa di Jesi Corso G. Matteotti, 1 sul c/c n. 11326 ABI 03111 CAB 21285 CIN A (IBAN: IT 66 A 03111 21285 0000 0001 1326) intestato al LOCATORE.

Il canone, come sopra indicato, non comprende le spese per l'energia elettrica e per le altre utenze, che restano a carico del LOCATORE.

6) Il LOCATORE, con riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo 35 comma 8, lettera A) del decreto - legge n. 223/2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla Legge n. 248 del 04/08/2006, dichiara di optare per l'applicazione dell'I.V.A. sui canoni di locazione.

7) Le parti dichiarano di essere pienamente edotte della disciplina dettata dal D.L. n. 145 del 24 dicembre 2013 relativa alla certificazione energetica; in particolare il LOCATORE informa il CONDUTTORE sulla prestazione energetica del bene immobile oggetto della locazione, come dal relativo attestato consegnato al CONDUTTORE. Quest'ultimo a sua volta dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla prestazione energetica del bene locato.

8) Le spese di manutenzione ordinaria del locale oggetto del presente contratto restano a carico del CONDUTTORE.

Gli interventi di manutenzione straordinaria sono a carico del LOCATORE.

9) Il CONDUTTORE si impegna a non apportare migliorie, né ad intraprendere alcun lavoro edilizio idoneo a modificare, seppur in parte, le condizioni originali dell'immobile locato.

Eventuali interventi da intraprendere per necessità o per convenienza devono essere comunicati al LOCATORE con congruo preavviso e a mezzo lettera raccomandata. Essi potranno essere realizzati soltanto con espresso consenso scritto del LOCATORE.

10) Il CONDUTTORE esonera espressamente il LOCATORE da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti che possano derivare da fatti od omissioni di altri inquilini dello stabile o di terzi.

Il LOCATORE è altresì esonerato da qualsiasi responsabilità in caso di interruzione dei servizi per cause indipendenti dalla sua volontà.

11) Il CONDUTTORE concede al LOCATORE il diritto di ispezionare i locali, anche tramite terzi incaricati: a tal fine il LOCATORE dovrà preavvertire il CONDUTTORE almeno 5 giorni prima.

12) Al termine della locazione, ovvero in caso di cessazione anticipata della stessa, il CONDUTTORE si obbliga a restituire l'immobile al LOCATORE in buono stato di manutenzione, fatto salvo il normale deterioramento d'uso.

13) Le spese di registrazione del presente contratto in quanto dovute, sono a carico del LOCATORE e del CONDUTTORE in parti uguali come previsto dall'articolo 8 della Legge n. 392/1978.

Gli adempimenti di registrazione saranno compiuti dal LOCATORE.

A tutti gli effetti del presente contratto e di legge, le parti eleggono domicilio come indicato in premessa.

14) Qualunque modifica al presente contratto non potrà avere luogo che mediante atto scritto, esclusa per patto espresso qualsiasi altra forma.

15) Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto disposto dalla Legge n. 392/1978, dal Codice Civile e dalla normativa vigente in materia.

16) Per tutte le controversie derivanti dal presente contratto o connesse allo stesso, che dovessero insorgere fra le parti, competente a conoscere la causa è esclusivamente il Foro di Ancona.

Letto, approvato e sottoscritto a JESI, il

IL LOCATORE

IL CONDUTTORE

A norma degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. le parti, dopo averle discusse, redatte di comune accordo e rilette, dichiarano di approvare senza eccezioni le norme contenute nel presente contratto ed in specie quelle di cui agli articoli: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16.

Letto, approvato e sottoscritto a JESI, il

IL LOCATORE

IL CONDUTTORE